



COMUNE di OGLIANICO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO

DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23.11.2023)

Art. 1 - Istituzione

E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni operanti nel territorio del Comune di Oglianico, in conformità allo Statuto Comunale (Titolo III, Capo II), il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., la Legge n. 266/1991 e la L.R. n. 48/1995.

L'Amministrazione comunale riconosce nelle associazioni un patrimonio da valorizzare e custodire: donne e uomini che con impegno, volontariamente e gratuitamente, si spendono per il bene della comunità, concorrendo a raggiungere gli obiettivi di solidarietà e coesione sociale.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione e la tenuta dell'Albo Comunale delle Associazioni senza scopo di lucro che operino per il perseguimento dei fini civili, sociali, culturali, educativi, salvaguardia e tutela dell'ambiente, sviluppo sostenibile, prevenzione e salute, protezione civile, sportivi, ricreativi e del tempo libero, promozione del territorio, sviluppo economico, relazioni internazionali e, in coerenza con quanto espresso in premessa, ne garantisce i diritti ad esse attribuiti dalla legge e dallo Statuto Comunale.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono iscriversi all'Albo tutte le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal Codice Civile che svolgono la propria attività prevalentemente nel territorio del Comune di Oglianico.

L'iscrizione all'Albo comunale non sostituisce quella ad altri registri eventualmente prevista dalla legge.

Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.

Per iscriversi all'Albo Comunale delle Associazioni sarà necessario presentare, a firma del legale rappresentante, domanda di iscrizione, corredata della seguente documentazione:

- a. per le associazioni di volontariato e le cooperative sociali già iscritte negli appositi albi regionali previsti per legge:
 - i. copia conforme del decreto di iscrizione;
 - ii. copia conforme dell'atto pubblico di costituzione e Statuto dell'Organizzazione;
- b. per le associazioni locali costituenti articolazioni di Associazioni Nazionali:
 - i. eventuale documentazione di riconoscimento da parte dell'Organismo Nazionale, qualora richiesta;
 - ii. copia conforme dell'atto pubblico di costituzione dell'Organizzazione;
 - iii. copia conforme dello Statuto dell'Organizzazione e dell'Associazione nazionale;
 - iv. copia conforme del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;

- c. per le associazioni sportive affiliate a Federazioni e/o Enti di Promozione riconosciuti da C.O.N.I.:
- i. copia conforme dell'atto pubblico di costituzione e Statuto dell'Organizzazione;
 - ii. copia conforme del certificato di affiliazione, da presentare annualmente;
- d. per le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le reti associative, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le società di mutuo soccorso che non hanno l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società senza scopo di lucro, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS):
- i. copia conforme del certificato di iscrizione al RUNTS;
 - ii. copia conforme dell'atto di costituzione in forma di atto pubblico o di scrittura privata e dello Statuto dell'Organizzazione;
- e. per le associazioni locali non rientranti nelle fattispecie precedenti e comitati:
- copia conforme dell'atto di costituzione in forma di atto pubblico o di scrittura privata e dello Statuto dell'Organizzazione;
 - dichiarazione di conformità all'originale, delle copie conformi presentate, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - dichiarazione, a firma del legale rappresentante, contenente i seguenti elementi, ove non già contenuti nell'atto costitutivo:
 - i. sede;
 - ii. democraticità della struttura associativa;
 - iii. assenza di fine di lucro;
 - iv. elettività e gratuità delle cariche sociali;
 - v. contatto di posta elettronica e/o posta elettronica certificata (PEC), in uso e di proprietà dell'Associazione o di un Delegato autorizzato;
 - elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative (a firma autografa del Presidente);
 - copia dell'ultimo bilancio approvato;
 - relazione sull'attività svolta, accompagnata da ogni documentazione (dichiarazioni, articoli di stampa, relazione) atta a dimostrare la presenza nel tessuto sociale in cui opera, nonché a evidenziare la sezione in cui l'associazione vuole essere iscritta;

Non possono essere iscritti:

- a. i partiti politici;
- b. le associazioni sindacali;
- c. gli ordini professionali.

Art. 4 - Modalità d'iscrizione all'Albo

La domanda d'iscrizione è indirizzata al Sindaco.

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è effettuata dal servizio competente, di norma entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

Il termine di 60 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la non iscrizione all'Albo comunale.

L'eventuale diniego all'iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto all'associazione interessata.

Per le associazioni di cui l'Amministrazione Comunale è già in possesso di documentazione ed all'entrata in vigore del presente Regolamento risultano già iscritte al precedente Albo in essere dovranno, eventualmente, integrare tale documentazione ove vi siano dei requisiti mancanti.

Art. 5 – Tenuta ed aggiornamento dell'Albo

La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Comunale competono all'Area Amministrativa e Segreteria.

Art. 6 – Aggiornamento dell'Albo

Si procede all'aggiornamento dell'Albo comunale in caso di presentazione da parte delle associazioni già iscritte di modifiche statutarie, di cambio della sede legale e dei recapiti telefonici e/o di posta elettronica e di variazione nella figura del legale rappresentante.

Art. 7 – Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo comunale può essere disposta su domanda del rappresentante legale o referente dell'Associazione, con apposita richiesta scritta.

La cancellazione dall'Albo comunale può inoltre essere disposta d'ufficio in caso di perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, di cui all'art. 3 o scioglimento dell'associazione che deve essere tempestivamente comunicato al Sindaco.

Art. 8 – Diritti delle associazioni iscritte all'Albo

Alle Associazioni iscritte all'Albo comunale sono riconosciuti i diritti previsti dallo Statuto, dai vigenti regolamenti comunali e dal presente regolamento.

Fatto comunque salvo quanto previsto da altri vigenti Regolamenti Comunali, l'iscrizione all'Albo comunale è condizione necessaria per accedere, compatibilmente alle vigenti disposizioni di legge in materia e con le norme regolamentari:

- a) alla possibilità di ottenere la concessione di contributi e benefici economici sotto qualsiasi forma, nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie del bilancio comunale o indicate di anno in anno dall'Amministrazione Comunale in fase di approvazione di bilancio;
- b) alla possibilità di accedere a rapporti convenzionali con il Comune, nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme regionali;
- c) alla possibilità di utilizzo di spazi, locali ed attrezzature di proprietà del Comune, nel limite delle disponibilità esistenti.

Art. 9 – Obblighi ed impegni delle associazioni iscritte all'Albo

Le associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano la propria disponibilità alla collaborazione con altre associazioni, con l'Amministrazione comunale o con le altre realtà sociali ed istituzionali locali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale.

Le associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano all'Amministrazione comunale la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e le garantiscono l'accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle leggi vigenti sulla privacy.

Art. 10 – Pubblicità dell'Albo

Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.